

Deliberazione n. 270 del 26 Luglio 2007

PREC153/07

Oggetto : istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Eurofondazioni Italia s.r.l. - sistemazione idraulica del bacino del Ponte di Tiberio e primo intervento di manutenzione e consolidamento dei bastioni medioevali - I lotto - recupero dei bastioni medioevali del bacino del Ponte di Tiberio - intervento strutturale - II lotto.

S.A.: Comune di Rimini

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 14.02.2007 il Comune di Rimini poneva a gara il bando per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.477.242,08. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il 6.04.2007.

In data 3.05.2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale la Eurofondazioni Italia s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con la Stazione Appaltante in seguito all'esclusione della stessa dalla gara in esame, per aver presentato in sede di gara copia dell'attestazione SOA dalla quale risultava che la certificazione del sistema di qualità era scaduta a far data dal 27.6.2006.

L'impresa istante chiede di essere riammessa in gara, tenuto conto che in sede di gara ha allegato anche il nuovo certificato di qualità rilasciato dalla C.D.Q. Italia s.r.l. in corso di validità.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato che nel bando veniva richiesto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 34/2000 e s.m.i., che nell'attestato di qualificazione dovesse essere indicato, a pena di esclusione, il possesso di certificazione del sistema europeo di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del d.P.R. 34/2000 e s.m.i. in corso di validità e nel disciplinare di gara veniva altresì precisato che, sarebbero state ammesse anche le imprese che avessero dimostrato di aver conseguito la certificazione di qualità recentemente e successivamente al rilascio dell'attestato di qualificazione e di avere in itinere l'adeguamento dello stesso con esplicita dichiarazione da parte dell'organismo di attestazione che la certificazione di qualità sia conforme alla normativa in materia e che nulla osta al suo inserimento nella relativa attestazione.

Da ultimo, la S.A. evidenzia che la nuova attestazione di qualificazione rilasciata da SOANC sia stata presentata, tramite fax, in momento successivo alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che trattasi di attestazione SOA diversa rispetto a quella dichiarata e prodotta in sede di gara.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 29/2002, l'Autorità ha statuito che il possesso del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA e che, in caso contrario, sussiste a carico del concorrente, pena l'esclusione dalla gara, l'onere della dimostrazione di aver conseguito la certificazione di qualità dopo il rilascio dell'attestazione SOA e di avere in itinere l'adeguamento dell'attestazione.

Con deliberazione n. 198/2007 l'Autorità, per caso analogo, ha espresso l'avviso secondo il quale, laddove il concorrente, come nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte abbia allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell'attestazione SOA riportante l'indicazione del possesso del sistema di qualità scaduta, anche copia conforme della nuova certificazione di qualità in corso di validità, l'impresa istante ha adempiuto all'onere di diligenza prescritto dall'Autorità con la citata determinazione n. 29/2002: infatti, la presentazione in gara della copia conforme del nuovo certificato di qualità deve essere interpretato, al là di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell'effettivo possesso del sistema di qualità.

Quanto sopra non costituisce una violazione del principio della *par condicio* in quanto l'impresa in sede di gara ha dimostrato l'effettivo possesso del sistema di qualità e pertanto sussistevano i presupposti affinché la Commissione di gara verificasse l'avvenuta richiesta di adeguamento

dell'attestazione, effettuata, nel caso in esame, in data 06 aprile 2007.

Per quanto attiene, infine, all'eccezione rappresentata dal Comune di Rimini secondo la quale non è ammissibile la presentazione di un certificato di qualità in copia conforme, si evidenzia il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui si ritiene di concordare, secondo il quale, in omaggio al principio di semplificazione pervasivo nella normativa in materia di documentazione amministrativa, è riconosciuta la possibilità di presentare copia conforme del certificato di qualità (Cons. Stato, sez. VI, 19.1.2007 n. 121).

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'impresa Eurofondazioni Italia s.r.l. non è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 Settembre 2007